



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza

Prot. n. 2020/1527 Gab.

Vicenza, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci dei comuni della provincia di Vicenza
Al Sig. Commissario Straordinario del Comune di
Al Sig. Presidente della C.C.I.A.A.

**LORO SEDI
RECOARO TERME
VICENZA**

OGGETTO: D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante: «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*». Disposizioni concernenti il tempo dei procedimenti e la validità delle autorizzazioni di polizia.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con circolare n. 557/PAS/U/003568/10089.D(1) del 19 marzo scorso, ha fornito puntuali orientamenti interpretativi in merito alle novità introdotte dal D.L. n. 18/2020, in oggetto richiamato, in materia di procedimenti ed autorizzazioni di polizia.

In particolare, l'analisi svolta nel citato atto di indirizzo si incentra sull'art. 103 del decreto in questione, che prevede:

- 1) la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi che risultano pendenti alla data del 23 febbraio scorso – giorno in cui è stato dichiarato il presente stato di emergenza – o successivamente ad essa;
- 2) la proroga al 15 giugno p.v. del periodo di validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, giunti a scadenza o destinati a scadere nel periodo compreso tra il 31 gennaio u.s. e il 15 aprile p.v.

1) Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi concernenti le attività sottoposte ad autorizzazioni di polizia.

L'art. 103 del D.L. n. 18 del 2020, nello specifico, supera e sostituisce l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 9 del 2020, disciplinando *ex novo* la materia delle misure sospensive dei termini connessi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli afferenti all'esecuzione dei provvedimenti finali. Tale norma produce, quindi, i suoi effetti con riguardo a tutti i procedimenti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza di pertinenza delle Autorità centrali, provinciali e locali di p.s., ovvero trasferiti alla competenza dei Comuni e di altre Autonomie territoriali in base agli interventi di decentramento di funzioni succedutisi nel tempo.

La disciplina in commento concerne, anzitutto, l'intero spettro dei procedimenti destinati a concludersi con l'adozione di un provvedimento in forma espressa.

Da ciò discende che, nel sistema governato dalla legislazione di p.s., la sospensione si applica anzitutto alle fattispecie concernenti il rilascio delle autorizzazioni di polizia *ex art. 14 T.U.L.P.S.*, nel novero delle quali rientrano anche le autorizzazioni e le abilitazioni previste dalla normativa complementare al T.U.L.P.S.

Si considerino, a titolo esemplificativo, i procedimenti autorizzatori in materia di armi, munizioni ed esplosivi, le abilitazioni per l'espletamento dei servizi di sicurezza complementare e



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza

sussidiaria da parte delle imprese di sicurezza privata, nonché le iscrizioni nei registri prefettizi per personale addetto ai servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo o trattenimento.

La moratoria introdotta dal sopra citato decreto legge riguarda anche i procedimenti destinati a concludersi con provvedimenti di natura non autorizzatoria, di talché restano sospesi i termini riguardanti:

- a) altri provvedimenti di natura ampliativa, quali quelli concernenti il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lett. l quinquies), del D.Lgs. n. 206 del 2007;

- b) i procedimenti di natura sanzionatoria, quali quelli finalizzati all'adozione delle misure previste dall'art. 10 del T.U.L.P.S. in caso di abuso del titolo di polizia, all'applicazione delle pene stabilite dagli articoli dal 17 bis al 17 *–sexies* del T.U.L.P.S., nonché all'incameramento della cauzione versata dagli istituti di investigazione e vigilanza disposta ai sensi dell'art. 137 del T.U.L.P.S.;

- c) i procedimenti di secondo grado, tra i quali quelli relativi ai ricorsi gerarchici presentati in base all'art. 6 del T.U.L.P.S. avverso i provvedimenti adottati dall'Autorità di p.s., nonché i ricorsi straordinari al Capo dello Stato avverso i provvedimenti resi dalle predette Autorità e dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

Il regime di sospensione dei termini delineato dal più volte citato art. 103 trova altresì applicazione ai termini stabiliti per la formazione della volontà della Pubblica Amministrazione attraverso il "silenzio significativo". Sono, pertanto, sospesi, nell'ambito della legislazione di p.s., le fattispecie sottoposte ai regimi amministrativi:

- a) della SCIA di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990. Si considerino, ad esempio, le attività delle strutture ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi balneari che sono ricondotte al regime della SCIA dalle voci n. 75 e 76 della Tabella A acclusa al D. Lgs. N. 222 del 2016;

- b) del silenzio – assenso, nel quale rientra anche il procedimento riguardante le prestazioni di servizi in materia di armamento, effettuate all'estero, di cui all'art. 15 del D.M. n. 19 del 2013;

- c) del silenzio-rigetto, quale, ad esempio, quello serbato dalle Amministrazioni in relazione alle istanze di accesso, *ex art.* 25 della legge n. 241 del 1990, e sui ricorsi gerarchici al Prefetto o al Ministro (art. 6 del D.P.R. n. 1199 del 1971).

Come si è detto, la moratoria stabilita dall'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020 è suscettibile di applicarsi ad una gamma di termini amministrativi, tale da ricomprenderne sostanzialmente tutte le possibili tipologie. Di conseguenza, in relazione alle fattispecie procedurali interessate dalla novella, la sospensione non riguarda solo i termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, ma anche i termini endoprocedimentali e quelli esecutivi.

Per quanto concerne i primi, si pensi, in via meramente esemplificativa, a quelli entro i quali, a mente dell'art. 17 della L. 241 del 1990, devono essere resi i pareri e le valutazioni tecniche dei collegi, quali le Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, la Commissione Consultiva Centrale per le Materie Esplosive (C.C.S.E.), le Commissioni Tecniche Territoriali di cui all'art. 49 del T.U.L.P.S.

In questo contesto, ricadono anche i termini assegnati all'interessato per la presentazione di eventuali osservazioni in merito ai preavvisi di rigetto adottati ai sensi dell'art. 10 *bis* della L.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza

241 del 1990.

Con riferimento ai termini esecutivi, ossia quelli concessi per l'esecuzione dei provvedimenti finali, risultano soggetti a sospensione, tra gli altri, i termini accordati per l'attuazione di prescrizioni imposte ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. o quello, stabilito dall'art. 39, secondo comma, del T.U.L.P.S., per la cessione a terzi delle armi, munizioni o materie esplosive ritirate in conseguenza dei divieti di detenzione prefettizi.

Il regime di sospensione dei termini sopra delineato è destinato a rimanere in vigore fino al 15 aprile p.v. e, dunque, i tempi dell'azione amministrativa dovranno essere rideterminati in relazione a ciascun procedimento sulla base dei criteri di seguito riportati:

a) se il procedimento è iniziato prima del 23 febbraio u.s., occorrerà conteggiare i giorni trascorsi dalla data di inizio del procedimento fino allo stesso 23 febbraio u.s. e la parte non consumata del termine riprenderà a decorrere dal 15 aprile p.v.;

b) se il procedimento è stato avviato in un periodo compreso dal 23 febbraio al 15 aprile, il termine comincerà a decorrere dallo stesso 15 aprile.

Il secondo periodo dell'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020, prevede, poi, che anche nel periodo di sospensione, le Pubbliche Amministrazioni adottino le misure volte a garantire comunque una ragionevole durata e una celere conclusione dei procedimenti amministrativi e segnala, altresì, la necessità di accordare priorità nella trattazione di quelli che sono da considerarsi urgenti, anche sulla base delle motivate istanze degli interessati.

Al riguardo, si precisa, a titolo meramente esemplificativo, che tali esigenze di urgenza potranno essere individuate nelle domande di rilascio di licenze di polizia motivate sulla base di oggettive esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali della persona, dell'esercizio del diritto al lavoro ex art. 35 Cost., e della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. Per altro verso, si evidenzia che non rivestono, di norma, carattere di urgenza le istanze di rinnovo dei titoli di polizia, atteso che la durata delle autorizzazioni in parola, come si vedrà meglio di seguito, è stata prorogata al 15 giugno p.v. dalla norma in commento.

2) Proroga della durata delle autorizzazioni di polizia.

L'art. 103 D.L. n. 18/2020 dispone, inoltre, la proroga fino al 15 giugno p.v. della validità dei provvedimenti ad effetti ampliativi rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni che, nell'ambito della legislazione di pubblica sicurezza, sono anzitutto le licenze di polizia individuate in senso ampio dall'art. 14 del T.U.L.P.S.

Tale proroga riguarda, peraltro, anche le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di investigazione e di vigilanza privata di cui agli artt. 134 e 134 bis del T.U.L.P.S. e delle connesse norme regolamentari, nonché i decreti di approvazione della nomina a guardia giurata e delle diverse tipologie di porto d'armi.

Nello specifico settore delle attività sottoposte al regime di polizia, l'ambito di applicazione dell'art. 103, comma secondo, del D.L. n. 18 del 2020 investe anche:

- a) le "abilitazioni", categoria nella quale ricadono le cosiddette "abilitazioni tecniche", quali quelle all'esercizio del mestiere di fochino di cui all'art. 101 del R.D. n. 635 del 1940, le abilitazioni rilasciate, previo superamento dell'esame innanzi alle competenti Commissioni, per lo svolgimento dei servizi di sicurezza complementare e sussidiaria in ambito aeroportuale, portuale e ferroviario, nelle altre grandi infrastrutture del trasporto pubblico, nonché per lo svolgimento dei servizi antipirateria a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza

- b) i “certificati” e gli altri “attestati”, categoria che comprende anche i certificati prodotti all’amministrazione per le licenze di polizia;

- c) “permessi”, categoria nella quale devono essere ricompresi, tra gli altri, anche le licenze di porto d’arma, oltre che per difesa personale, anche per uso caccia e per uso sportivo.

Non rientrano, invece, nel campo di applicazione della norma in commento i provvedimenti di natura sanzionatoria, quali quelli che determinano la sospensione delle autorizzazioni di polizia a mente degli artt. 10 o 100 del TULPS. Tali misure, pertanto, produrranno i propri effetti, ancorché il periodo della loro efficacia coincida con quello nel quale vige il divieto di esercizio dell’attività imposto dal DPCM dell’11 marzo 2020 ovvero da altri successivi provvedimenti adottati sulla base della normativa emergenziale attualmente vigente.

Occorre, infine, osservare che il citato art. 103, comma secondo, del D.L. n. 18/2020 si riferisce ai provvedimenti che giungono a scadenza nell’intervallo temporale compreso tra il 31 gennaio u.s. e il 15 aprile p.v., in tal modo venendo a prorogare retroattivamente anche la validità di atti amministrativi già scaduti e per i quali è ancora in corso l’iter di rinnovo in conseguenza anche della situazione connessa all’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

Tanto si comunica ai Sigg. Sindaci al fine di consentire alle SS.LL. l’adozione delle opportune misure di adeguamento, nell’ambito della sfera di autonomia costituzionalmente garantita.

Gli indirizzi interpretativi sopra formulati sono, inoltre, partecipati al Sig. Presidente della C.C.I.A.A. di Vicenza, con preghiera di volerne rendere edotte le associazioni rappresentative delle categorie economiche operanti negli ambiti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza.

IL PREFETTO
(Signoriello)